



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa : 9 luglio 2024
Periodo temporale di vigenza		Valido per le attività compiute sotto la vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Sottosegretario di Stato, Capo Dipartimento, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Direttore Centrale per l'Innovazione tecnologica, la Digitalizzazione e per Beni e le Risorse logistiche e strumentali, Direttore Centrale per la Programmazione e gli Affari economici e finanziari. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FNS CISL, CO.NA.PO., UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CONFSAI VV.F., USB VV.F., A.P. VV.F., FEDERDISTAT VV.F. e F.C. – CISAL, SINDIR VV.F.. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FNS CISL, CO.NA.PO., UIL PA VV.F., CONFSAI VV.F., A.P. VV.F., FEDERDISTAT VV.F. e F.C. – CISAL, SINDIR VV.F..
Soggetti destinatari		Personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti e dei ruoli direttivi - non avente qualifica dirigenziale - che svolge funzioni tecniche disciplinate dal previgente codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Definizione delle modalità e dei criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto ministeriale 17 aprile 2023, n. 73, per le attività compiute sotto la vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016.
Rispetto dell' iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	In corso di trasmissione all'Ufficio Centrale di Bilancio ai fini della necessaria certificazione sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Questa Amministrazione ha curato gli obblighi di legge, anche in ossequio alle circolari pervenute dal Responsabile della Trasparenza e tenendo conto dei focus di volta in volta indicati dall'Anac.
Eventuali osservazioni:		



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

L'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici previgente), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni nelle discipline preesistenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

La norma, in particolare, stabilisce principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, da declinare in appositi regolamenti, che costituiscono la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolge per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

Come precisa la relazione tecnica al previgente Codice *"le amministrazioni pubbliche devono provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici"*.

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara, la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono esclusivamente i soggetti che svolgono le attività descritte e coloro che sono incaricati di collaborare alle stesse.

Ad integrazione della predetta norma, è successivamente intervenuto il decreto legislativo n. 56 del 2017, che, seguendo l'orientamento della giurisprudenza contabile, nell'articolo 76 riferisce l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi.

La richiamata incentivazione è finalizzata a stimolare e premiare la produttività e l'impegno del personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni e di assicurare il corretto svolgimento di ciascuna procedura di affidamento di beni e/o servizi, nonché l'esatta e puntuale esecuzione dei relativi contratti.

Con successivo decreto del Ministro dell'Interno 17 aprile 2023, n. 73, rubricato Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (previgente Codice dei contratti pubblici), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141 del 19 giugno 2023, è stato disciplinato l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, commi 2 e 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici, definendo i valori percentuali minimi e massimi degli incentivi attribuibili.

Nell'Ipotesi di Accordo sottoscritta il 9 luglio 2024, in considerazione della necessità di procedere all'attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari richiamate, sono state infine definite le percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

determinati nel Regolamento di cui al decreto ministeriale del 17 aprile 2023, n.73, allo scopo di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte degli appalti di lavori, servizi e forniture, attraverso l'attribuzione di incentivi economici alle professionalità impiegate nelle attività di natura tecnica previste.

L'**articolo 1** ricomprende nell'ambito di applicazione le procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, anche se eseguite o non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 17 aprile 2023, n. 73, escludendo espressamente quelle disciplinate dal nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In particolare, prevede che nell'ambito del quadro economico di ogni procedura, una quota dell'importo posta a base di gara è destinata alla costituzione di un apposito fondo incentivante. L'80% delle risorse del Fondo è destinato, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, all'incentivazione delle funzioni tecniche ed è ripartito tra il personale non avente qualifica dirigenziale che svolge le funzioni tecniche per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura per le attività specificamente previste nell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. Il restante 20% del Fondo è destinato dall'Amministrazione all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché allo svolgimento di attività formative.

L'**articolo 2** individua, quali destinatari dell'incentivo, i dipendenti non aventi qualifica dirigenziale, incaricati, mediante apposito provvedimento dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura, dello svolgimento della singola procedura, identificando il ruolo di ciascuno, tenuto conto del principio di rotazione, nonché delle professionalità disponibili.

L'**articolo 3** prevede la ripartizione del fondo per gli appalti di lavori, stabilendo le percentuali destinate agli incaricati delle funzioni tecniche, distinti in ragione dell'attività svolta, nonché ai collaboratori del RUP e del Direttore dei lavori.

Analogamente, l'**articolo 4** prevede la ripartizione del fondo per gli appalti di forniture e servizi, stabilendo le percentuali destinate agli incaricati delle funzioni tecniche, distinti in ragione dell'attività svolta, nonché ai collaboratori del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'**articolo 5** prevede l'inserimento dell'incentivo per le attività di programmazione degli investimenti nel programma di acquisto di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori.

L'**articolo 6** indica le procedure escluse dagli incentivi.

L'**articolo 7** prevede la ripartizione della percentuale prevista dal Regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta da due o più addetti, in relazione al livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività e all'apporto fornito dai singoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'**articolo 8** prevede la ripartizione in parti uguali, tra RUP e struttura di supporto, dell'incentivo per l'attività di verifica preventiva del progetto.

L'**articolo 9** stabilisce che in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari dei contratti in corso, l'incentivo è determinato con riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

L'**articolo 10** prevede la riduzione dell'incentivo, nel caso di incremento dei tempi, e la revoca dello stesso, nel caso in cui l'esecuzione del contratto non abbia avuto inizio, per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato, ovvero la non spettanza del medesimo incentivo, nel caso di violazione degli obblighi imposti dalla legge o di responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati di gravi negligenze, di gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione o di determinare l'incremento dei costi.

L'**articolo 11** stabilisce, in caso di interruzione delle procedure, la riduzione in misura proporzionale alle attività effettivamente espletate ed accertate.

L'**articolo 12** rinvia a quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento in ordine al riconoscimento del diritto del compenso.

L'**articolo 13** condiziona l'erogazione degli incentivi alla previa verifica del rispetto del limite del 50% del trattamento economico lordo annuo percepito dal dipendente, prevedendo che non sia possibile attribuire al personale destinatario dell'incentivo la parte di incentivo eventualmente eccedente detta quota.

L'**articolo 14** prevede la ripartizione dell'incentivo in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione, in caso di successione di più addetti nello svolgimento di un'attività incentivabile.

L'**articolo 15** prevede che la corresponsione dell'incentivo è disposta, previo accertamento delle specifiche attività svolte, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e che la liquidazione in concreto degli incentivi sarà disciplinata da apposito accordo integrativo nazionale che verrà sottoposto ai controlli dei competenti Organi ai sensi degli articoli 41, commi 4 e 5, degli accordi sindacali per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco recepiti con i dd.P.R. 17 giugno 2022, nn. 121 e 120.

Parte seconda – Relazione tecnico - finanziaria

L'accordo in esame è di natura esclusivamente normativa e non comporta oneri a carico dell'Amministrazione, in quanto il Fondo per gli incentivi tecnici è alimentato dalle somme impegnate a valere sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa afferenti ad appalti di lavori, servizi e forniture, opportunamente versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la successiva



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

riassegnazione su una apposita posta di bilancio dipartimentale, al verificarsi delle condizioni che lo consentono.

Come previsto dal comma 5-*bis* dell'art 113, introdotto dalla legge n. 205 del 2017, tali incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.